



Verbale di deliberazione n. 182 del Commissario

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e art. 24 comma 4 della L.P. n. 19/2016 e ss.mm. ed ii.

L'anno duemilaventuno addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **12:20** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallegalli, il Commissario Attilio Comai, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020, e rinnovato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1344 dd. 07.08.2021, esecutive

provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Reggente dott.ssa Sara Rossini.

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e art. 24 comma 4 della L.P. n. 19/2016 e ss.mm. ed ii.

Il presente provvedimento viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020, esecutiva, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Comunità.

IL COMMISSARIO

Richiamato l'art. 18 comma 3 bis della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1, che prevede la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquantamila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4 della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.”

Richiamato altresì l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7 commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016. In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) dispone che:

- art. 2: vengono definiti i concetti di “servizi di interesse generale” (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico “generale” (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);
- art. 3: Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- art. 4: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito Internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto “le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione”.

Considerato altresì che contestualmente è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto dall'art. 17 D.L. 90/2014.

Richiamata la delibera del Consiglio della Comunità n. 20 dd. 28.09.2017 ad oggetto “Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ex art. 7, comma 10, della L.P. 19/2016”, con la quale è stata disposta l’alienazione della partecipazione della Comunità della Valle dei Laghi nell’Azienda Per il Turismo Trento - Monte Bondone – Valle dei Laghi s.consor.a.r.l..

Ricordato come con tale provvedimento era stato valutato che non sussistessero le condizioni per il mantenimento della partecipazione della Comunità nella Società Azienda Per il Turismo Trento - Monte Bondone – Valle dei Laghi s.consor.a.r.l. (di seguito A.P.T.), ed era quindi stato deliberato di procedere all’alienazione della quota posseduta.


In attuazione di quanto previsto è stata attivata la procedura per la “manifestazione di interesse all’acquisto della partecipazione della Comunità Valle dei Laghi”, dandone adeguata pubblicità e prevedendo, nel caso fossero pervenute domande, di procedere con un confronto concorrenziale nelle forme dell’asta pubblica. Entro il termine assegnato non è prevenuta alcuna manifestazione di interesse all’acquisto della partecipazione della Comunità Valle dei Laghi nell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e conseguentemente è stato informata la Società dell’intenzione della Comunità di avvalersi di quanto previsto dall’ art. 10 dello Statuto dell’APT in questione che prevede che: ”Trascorsi 3 anni dall’adesione, il socio può recedere a proprio insindacabile giudizio, previo preavviso di almeno 1 anno. In caso di recesso le quote verranno rimborsate al socio precedente secondo le disposizioni di legge. In presenza di riserve disponibili verranno utilizzate le stesse senza che si determini riduzione del capitale sociale.”

Richiamata la delibera del Consiglio di Comunità n. 26 di data 30 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità della Valle dei Laghi alla data del 31.12.2018 e si è dato atto dell’avvenuta l’alienazione della partecipazione della Comunità della Valle dei Laghi nell’Azienda per il Turismo Trento - Monte Bondone – Valle dei Laghi s.consor.a.r.l..

Richiamata la delibera del Commissario della Comunità n. 54 di data 30 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità della Valle dei Laghi alla data del 31.12.2019.

Richiamate altresì la circolare del Consorzio dei Comuni, ns. prot. C16-7257 di data 24 novembre 2021 e la successiva, di aggiornamento, ns. prot. 7763 del 16 dicembre 2021, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi alle società di sistema.

Ritenuto pertanto necessario riportare di seguito le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità della Valle dei Laghi al 31 dicembre 2020:



ritenuto altresì necessario riportare nello specifico le partecipazioni dirette ed indirette come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTIVA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,097%	mantenimento	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0467%	mantenimento	
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	01533550222	0,54%	mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.r.l.	02307490223	12,50%		

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Digitale S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.r.l.	02307490223	12,50%		

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,139%		
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo s.c	00107860223	0,4578%		
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,05%		

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Visto l'esito dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute, effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di dettaglio che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 bis 1, dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sopra richiamato, non si rende necessario adottare il programma di razionalizzazione societaria mantenendo quindi la situazione attuale delle partecipazioni possedute dalla comunità, in quanto le medesime soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e dall'art. 239 del t.u.e.l., non risulta necessario il parere del revisore, in quanto non risulta alcuna operazione di razionalizzazione, alienazione, liquidazione o altra attività comportante la modifica della gestione del servizio.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*

- la deliberazione n. 52 dd. 30.12.2020, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione n. 53 dd. 30.12.2020, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 18 dd. 17.02.2021, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Visto che in base agli atti sopracitati, la competenza ad adottare la presente deliberazione è del Consiglio di Comunità.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16.10.2020, avente ad oggetto “Art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6: nomina dei commissari nelle Comunità” e successive deliberazioni, esecutive, n. 606 di data 16 aprile 2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021 avente ad oggetto: “Comunità di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 - Rinnovo degli incarichi ai sensi dell’art. 5 della L.P., 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l’art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18”, ove, fra l’altro, viene effettuata, prorogata e rinnovata la nomina del Commissario della Comunità della Valle dei Laghi dando atto che lo stesso provvederà “all’amministrazione dell’ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità previste dalla legge e dallo statuto dell’ente secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020”, e stabilendo la durata dell’incarico dall’esecutività della medesima deliberazione 1344/2021 fino al 31 dicembre 2022.

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con D.P.Reg. 3 maggio 2018 n. 2, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile.

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dalla Comunità della Valle dei Laghi direttamente e indirettamente, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell’art. 24 comma 4 della L.P. 19/20196 e ss.mm. ed ii, come da schede allegate;
2. di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto del provvedimento del Commissario della Comunità n. 54 di data 30 dicembre 2020 ad oggetto “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii., art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e art. 24 comma 4 della L.P. n. 19/2016 e ss.mm. ed ii.”
3. Di demandare al Commissario della Comunità, nominato con delibera della Giunta Provinciale n. 1616 dd 16.10.2020, il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Comunità;
5. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, dell’art. 21 del D.Lgs. 100/2017 e dell’art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

6. di inviare copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D.lg. 16 giugno 2017, n. 100)
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Commissario della Comunità ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi

Allegato:

- Schede di rilevazione

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario <i>Attilio Comai</i>		il Segretario Generale Reggente <i>dott.ssa Sara Rossini</i>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.